Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

La procura sostanziale alla mediazione obbligatoria nel processo

Limiti alla delega del difensore, difetto di autentica notarile ed estinzione del credito monitorio secondo Cassazione Civile n. 20992/2026

GM Giovanni Ercole Moscarini Diritto Civile & Procedura Civile 10 Novembre 2026 Lettura 12 min

SCHEDA PRONUNCIA

ORGANO GIUDICANTE
Cassazione Civile

ESTREMI PROVVEDIMENTO
ordinanza 20 giugno 2026, n. 20992

NORME DI RIFERIMENTO
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, artt. 5 e 8 • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 • Art. 83 c.p.c.

DECISIONE
Accoglie il ricorso e dichiara improcedibile la domanda

PRINCIPIO DI DIRITTO (CASSAZIONE CIVILE, ORD. N. 20992/2026)

Nel procedimento di mediazione delegata, la parte che non partecipa personalmente può farsi sostituire dal proprio difensore soltanto mediante il rilascio di una specifica procura sostanziale munita del potere di disporre dei diritti contesi. Tale delega non rientra nei poteri di autenticazione attribuiti al difensore dall'art. 83 c.p.c., la cui inosservanza preclude la valida instaurazione del procedimento conciliativo e determina, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'improcedibilità dell'originaria pretesa creditoria avanzata dalla parte opposta.

Stato della questione e quadro aggiornato al 10 novembre 2026: L'orientamento di legittimità consolida i requisiti di validità della delega negoziale al difensore nelle procedure di mediazione demandata, coordinando la previgente disciplina con il nuovo testo dell'art. 8 del d.lgs. 28/2010 introdotto dalla riforma Cartabia.

ABSTRACT (ITALIANO)

Abstract: Il presente contributo esamina la pronuncia della Suprema Corte in tema di **rappresentanza della parte nel procedimento di mediazione obbligatoria** delegata dal giudice. L'ordinanza consolida l'indirizzo secondo cui la partecipazione personale delle parti costituisce la regola primaria del sistema conciliativo, ammettendo la sostituzione del contendente solo in forza di una **procura sostanziale ad hoc** munita del potere di disporre dei diritti controversi. Tale atto non può essere surrogato dalla comune procura alle liti ex art. 83 c.p.c., né il difensore delegato possiede il potere di **autenticare la firma del proprio assistito** per attività negoziali stragiudiziali. Nel rito di opposizione a decreto ingiuntivo, l'illegittima partecipazione del solo procuratore determina la mancata realizzazione della condizione di procedibilità, comportando la **caducazione del titolo monitorio** per mancato adempimento dell'onere gravante sulla parte opposta.

ABSTRACT (ENGLISH)

This article examines the recent ruling of the Italian Court of Cassation concerning party representation within mandatory court-ordered mediation proceedings. The decision reaffirms that personal attendance represents the foundational pillar of alternative dispute resolution, allowing delegation only through a substantive power of attorney granting disposal rights over the disputed claims. Counsel lacks statutory authority under Article 83 of the Code of Civil Procedure to authenticate the principal's signature on substantive powers of attorney. Consequently, in summary order opposition proceedings, attendance by counsel lacking validly authenticated authority results in non-fulfillment of the statutory procedural condition and the final dismissal of the creditor's claim.

Punti chiave dell'analisi

01.
Centralità della presenza personale:
La mediazione richiede l'effettivo confronto diretto tra le parti sostanziali per favorire l'emersione degli interessi sottostanti alla lite.

02.
Autonomia della delega negoziale:
La procura speciale deve attribuire inequivocabilmente il potere di disporre dei diritti sostanziali e non può coincidere con il mero mandato alle liti.

03.
Difetto di potere certificativo:
L'avvocato non può autenticare la sottoscrizione apposta sulla procura sostanziale rilasciata in suo favore o a terzi per l'attività di mediazione.

04.
Fatalità dell'improcedibilità nel monitorio:
Nel contenzioso per opposizione a ingiunzione, il vizio di comparizione ricade sull'opposto, determinando la revoca del decreto ingiuntivo.

01. IL FATTO PROCESSUALE E LA CONTROVERSIA SULL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

L'evoluzione della **condizione di procedibilità** nell'ordinamento processuale civile risponde al costante intento deflattivo perseguito dal legislatore con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tale quadro ordinamentale, il conferimento di una valida **procura sostanziale alla mediazione obbligatoria** costituisce il presidio indefettibile per garantire che l'incontro preliminare non trasmodi in un vuoto simulacro formale. Qualora il giudizio abbia origine nella fase monitoria e prosegua nella cognizione piena dell'opposizione, la verifica della **regolare instaurazione del procedimento conciliativo** assume un rilievo preliminare e assorbente, investendo direttamente l'ammissibilità dell'azione creditoria originaria azionata con il ricorso per ingiunzione.

1.1 — L'insorgenza della lite monitoria e la mediazione delegata

La vicenda processuale sottoposta all'esame della Suprema Corte trae origine da un **decreto ingiuntivo** emesso dal Tribunale di Verona, con cui veniva intimato a una società commerciale il pagamento della somma di oltre ottantottomila euro a saldo di prestazioni contrattuali relative al trasporto di autovetture[1]. Proposta tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., la parte ingiunta contestava integralmente la pretesa creditoria, eccependo plurimi errori contabili, l'omessa imputazione di pagamenti già eseguiti nonché la sussistenza di **crediti risarcitori in compensazione** scaturenti da asseriti ritardi e danneggiamenti alle merci trasportate, spiegando contestuale domanda riconvenzionale di condanna.

Pendendo il contenzioso a cognizione ordinaria, il giudice istruttore disponeva con apposita ordinanza l'avvio della **mediazione delegata** ex art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, onerando le parti di promuovere la procedura entro il termine perentorio di legge. All'unico incontro celebratosi dinanzi all'organismo prescelto compariva personalmente il solo **legale rappresentante della società opponente**, mentre per la società opposta si presentava esclusivamente il difensore munito di una scrittura privata recante la sottoscrizione della parte mandante e una sottoscrizione del procuratore qualificata espressamente come adesione negoziale. Constatata l'impossibilità di pervenire a un'intesa amichevole e preso atto della dichiarazione resa dal difensore dell'opposta di non voler entrare nel merito della composizione, il mediatore formalizzava il **verbale negativo di mancato accordo**.

1.2 — Le eccezioni difensive sulla regolarità della delega negoziale

Ripreso il corso della causa di opposizione, la società opponente sollevava tempestivamente l'**eccezione di improcedibilità della domanda** azionata con il ricorso monitorio, deducendo che la società opposta non aveva in realtà partecipato alla mediazione demandata. La tesi difensiva faceva leva sulla circostanza che il difensore intervenuto non era munito di una valida delega negoziale, essendo il documento privo di autenticazione da parte di un pubblico ufficiale a ciò abilitato e privo altresì dell'espressa attribuzione del **potere dispositivo sui diritti controversi**. Ciononostante, il Tribunale disattendeva l'eccezione preliminare, reputando sufficiente la facoltà di delega e ritenendo che la presenza registrata nel verbale precludesse contestazioni postume non verbalizzate dinanzi al mediatore, pervenendo alla revoca del decreto monitorio ma condannando l'opponente al pagamento di una somma rideterminata.

La Corte d'Appello di Venezia confermava tale impostazione, respingendo l'impugnazione sul presupposto che la delega conferita al difensore contenesse un riferimento esplicito alla facoltà di assumere determinazioni conciliative, configurando un'idonea **rappresentanza sostanziale ad hoc** per il primo incontro. Da qui la decisione della società soccombente di adire la giurisdizione di legittimità, denunciando la violazione degli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 28/2010: la censura contestava radicalmente la validità della rappresentanza sostanziale priva di autentica e priva dei poteri negoziali dispositivi, riaffermando che la mancata comparizione rituale della parte titolare dell'onere monitorio comporta indefettibilmente l'**improcedibilità dell'azione giudiziale**.

02. LA PROCURA SOSTANZIALE ALLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E IL REGIME DI AUTENTICA

L'architettura sistematica delineata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 assegna alla partecipazione personale delle parti un ruolo strutturale e non meramente cerimoniale. La ratio dell'istituto poggia sul presupposto che la conciliazione stragiudiziale tragga linfa dal confronto diretto e de-formalizzato tra i titolari della situazione soggettiva contesa, guidati dalle tecniche maieutiche del mediatore. Quando la parte non intenda o non possa comparire di persona, la traslazione dei relativi poteri sul piano negoziale richiede la formazione di una valida **procura sostanziale alla mediazione**

obbligatoria, i cui requisiti di forma e contenuto postulano una netta demarcazione tra mandato processuale e spendita del potere dispositivo.

2.1 — La distinzione inderogabile tra ministero difensivo e rappresentanza sostanziale

Sul piano dogmatico, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito che l'assistenza tecnica prestata dal difensore e la rappresentanza sostanziale della parte costituiscono figure concettualmente eterogenee, soggette a statuti giuridici differenti[2]. La comune **procura alle liti** conferita ai sensi dell'art. 83 c.p.c. attribuisce all'avvocato lo *ius postulandi* e i relativi poteri di gestione della contesa giudiziale, ma non trasferisce affatto la titolarità dei rapporti sostanziali né la facoltà di compiere atti di straordinaria amministrazione o transattivi in sede stragiudiziale. La partecipazione al procedimento di mediazione non rientra nel novero degli atti processuali tipici, configurandosi come un'attività preliminare o incidentale affidata all'autonomia privata.

Ne discende che la presenza del solo difensore munito del mandato difensivo giudiziale non equivale alla comparizione della parte. Sebbene l'ordinamento non precluda che la delega ad agire quale rappresentante negoziale sia rilasciata allo stesso avvocato incaricato dell'assistenza tecnica, tale conferimento postula un negozio giuridico distinto, avente ad oggetto specifico l'attribuzione del **potere di disporre dei diritti controversi** dinanzi all'organismo di conciliazione. In assenza di tale autonoma investitura sostanziale, il procuratore legale che presenzia alla seduta agisce quale mero consulente tecnico, determinando sul piano sostanziale la totale assenza della parte rappresentata.

2.2 — Limiti al potere di certificazione: perché il legale non può autenticare la delega

Il profilo di maggiore tensione operativa attiene al regime di autenticazione della sottoscrizione apposta sulla procura speciale rilasciata per il procedimento conciliativo. In base al diritto positivo, il potere dell'avvocato di certificare l'autografia della firma del proprio cliente costituisce una deroga di stretta interpretazione alla disciplina generale delle certificazioni pubbliche, espressamente circoscritta dall'art. 83 c.p.c. agli atti difensivi del processo. Tale **potere certificativo eccezionale** non può essere esteso in via analogica agli atti negoziali di natura privatistica o stragiudiziale, quali appunto le procure per la stipula di contratti o per la partecipazione a procedimenti compositivi esterni alla giurisdizione statuale.

> *Il potere certificativo dell'avvocato è rigorosamente circoscritto agli atti del processo e non può estendersi alla rappresentanza negoziale sostanziale, esigendo che la disposizione dei diritti in sede di mediazione sia sorretta da una preventiva identificazione della parte.*

Da tale inquadramento discende una conseguenza di cruciale rilievo pratico: qualora la parte decida di farsi sostituire dal proprio difensore all'incontro di mediazione, la relativa procura sostanziale non può in alcun caso essere autenticata dal medesimo legale delegato. Il professionista non può attestare la certezza dell'identità del mandante al di fuori dell'alveo processuale, né può autenticare una scrittura che conferisce facoltà dispositive direttamente alla propria persona. La sottoscrizione del procuratore recante la mera dicitura di firma per accettazione o una pretesa certificazione di conformità non sana l'omessa autentica ad opera di un **pubblico ufficiale a ciò autorizzato** dalla legge, lasciando l'atto privo della necessaria certezza giuridica.

2.3 — Forma dell'atto e preventiva identificazione negoziale del disponente

L'esigenza di una preventiva e certa identificazione del delegante risponde ai vincoli sostanziali correlati alla facoltà di abdicare o transigere sui diritti controversi. In ossequio al principio generale sancito dall'art. 1392 del codice civile, la procura deve essere conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere. Nel contesto della mediazione, ove l'esito fisiologico consiste nella sottoscrizione di un verbale di conciliazione suscettibile di omologazione e di produrre effetti transattivi, la preventiva constatazione dell'identità della parte e della sua consapevole volontà dispositiva costituisce una garanzia insuperabile di **certezza dei traffici giuridici**.

La produzione in sede di incontro di una delega redatta su foglio separato priva di autenticazione notarile o amministrativa degrada l'atto a mera scrittura privata non autenticata, inidonea a comprovare con certezza la paternità della dichiarazione e l'effettiva investitura dei poteri sostanziali. L'assenza di una valida certificazione dell'autografia espone l'accordo conciliativo al rischio di future contestazioni sul difetto di rappresentanza e priva l'organismo della necessaria verifica preliminare. Sotto questo profilo, la Suprema Corte ha ribadito la rigorosa **inefficacia della rappresentanza negoziale** priva dei presidi legali, equiparando l'intervento del difensore non ritualmente munito di procura sostanziale autenticata alla totale e ingiustificata assenza della parte stessa.

03. RIPARTIZIONE DELL'ONERE NEL RITO MONITORIO E CONSEGUENZE DELL'ASSENZA

L'innesto della mediazione obbligatoria nel procedimento di ingiunzione sollecita un delicato raccordo sistematico in merito all'individuazione del soggetto processuale gravato dall'onere di attivare e condurre regolarmente la procedura conciliativa. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si produce infatti una scissione strutturale tra la posizione formale di attore opponente e quella di attore in senso sostanziale, rivestita dal creditore opposto. La mancata costituzione di una valida **procura sostanziale alla mediazione obbligatoria** in capo a chi partecipa dinanzi al mediatore riverbera i propri effetti sull'assetto del contenzioso, incidendo sulla sopravvivenza stessa della pretesa creditoria azionata in via monitoria.

3.1 — La posizione dell'opposto quale titolare dell'onere a pena di improcedibilità

La consolidata nomofilachia delle Sezioni Civili ha stabilito in modo inequivoco che, una volta pronunciati i provvedimenti interinali sulla concessione o sospensione della provvisoria esecuzione ex artt. 648 e 649 c.p.c., l'onere di esperire la mediazione demandata grava esclusivamente sulla **parte opposta in senso sostanziale**[3]. È infatti il creditore ingiungente ad avere azionato la pretesa monitoria e ad avere interesse alla conferma del titolo esecutivo, mentre l'opponente subirebbe un'ingiusta penalizzazione qualora la propria impugnazione venisse dichiarata improcedibile per l'inerzia o l'omissione altrui. Tale ripartizione non muta neppure laddove l'opponente abbia formulato domande riconvenzionali, rimanendo ferma l'attrazione dell'intero giudizio nell'orbita dell'iniziativa sostanziale dell'opposto.

Sotto il profilo operativo per il difensore dell'opposto, l'onere non si esaurisce nel mero deposito dell'istanza presso l'organismo di mediazione, ma esige la **presenza personale effettiva** della parte al primo incontro o, in alternativa, l'intervento di un rappresentante munito di idonea procura negoziale debitamente autenticata. La presenza del difensore privo di autentica notarile equivale a tutti gli effetti a mancata comparizione della parte onerata. Come rilevato in tema di improcedibilità del ricorso in cassazione e di rigore delle decadenze formali, la sanzione della chiusura in rito colpisce la domanda dell'attore che non si sia uniformato alle prescrizioni di legge, determinando la revoca del decreto ingiuntivo e la caducazione del provvedimento monitorio, analogamente a quanto avviene nelle controversie sui requisiti del titolo esecutivo nel contenzioso bancario.

3.2 — Distinzione tra assenza dell'istante ed effetti della mancata comparizione del convenuto

Per cogliere l'esatta portata applicativa del sistema è necessario operare un rigoroso **distinguishing** tra la condotta della parte onerata dell'avvio della procedura e quella della parte chiamata[4]. La sanzione dell'improcedibilità non opera indistintamente per qualunque diserzione dal tavolo di mediazione. Al contrario, la fattispecie della mancata comparizione del convenuto si atteggia in modo radicalmente diverso: qualora l'istante abbia regolarmente avviato il procedimento e sia comparso personalmente dinanzi al mediatore, l'ingiustificata assenza della controparte non paralizza affatto l'azione giudiziale, né impedisce il verificarsi della **condizione di procedibilità dell'azione**.

Se l'assenza del convenuto comportasse l'improcedibilità della domanda, la parte convenuta diverrebbe arbitro assoluto dell'accesso alla tutela giurisdizionale dell'attore, potendo bloccare il processo con la mera inerzia. Pertanto, a differenza dell'ipotesi in cui a mancare sia l'istante, l'omessa partecipazione della parte invitata produce unicamente le conseguenze sanzionatorie di legge, consistenti nella **condanna al versamento del contributo unificato** all'entrata del bilancio dello Stato e nella facoltà per il giudice di desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. Sul piano delle eccezioni in giudizio, il difensore della parte che contesta la procedibilità deve sollevare il relativo rilievo entro la prima udienza successiva alla conclusione del procedimento di mediazione, dimostrando con i verbali la carenza della **procura sostanziale alla mediazione obbligatoria** in capo alla controparte onerata.

04. CONCLUSIONI E PORTATA SISTEMATICA DOPO LA RIFORMA CARTABIA

L'ordinanza in rassegna consolida un orientamento ermeneutico che trova oggi formale riscontro nel testo riformulato dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come novellato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. Il legislatore della riforma Cartabia ha infatti recepito i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, statuendo espressamente che le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione e che la sostituzione tramite delegato è consentita esclusivamente in presenza di **giustificati motivi**, mediante il conferimento di poteri sostanziali di conciliazione a un soggetto a conoscenza dei fatti di causa.

La rigorosa esegesi offerta dalla Suprema Corte mette in guardia la prassi forense dai rischi insiti nell'utilizzo disinvolto delle deleghe interne al collegio difensivo. La redazione di una valida **procura sostanziale alla mediazione obbligatoria** impone al legale di verificare non soltanto l'ampiezza oggettiva dei poteri dispositivi conferiti dal cliente, ma altresì la forma dell'atto e la fonte della sua autenticazione. Affidarsi a scritture private non autenticate o tentare di spendere poteri di autentica notarile non spettanti al difensore espone la parte a decadenze insanabili, che nel contenzioso monitorio conducono all'immediata **caducazione del decreto ingiuntivo** con efficacia preclusiva dell'azione svolta.

La seguente tabella di sintesi schematizza il quadro comparativo tra i diversi profili della rappresentanza in mediazione, ponendo a confronto la disciplina anteriore e l'assetto successivo alla riforma Cartabia:

Profilo Operativo	Disciplina Previgente (D.Lgs. 28/2010)	Assetto Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022)
Partecipazione personale	Affermata dalla giurisprudenza di legittimità sulla ratio dell'istituto conciliativo.	Codificata espressamente dall'art. 8, comma 4, con deroga solo per giustificati motivi.
Delega al difensore	Ammessa mediante procura sostanziale speciale ad hoc con poteri dispositivi dei diritti.	Conferibile a rappresentante informato sui fatti munito dei necessari poteri sostanziali.
Potere di autentica	Escluso in capo al difensore delegato ex art. 83 c.p.c. per atti stragiudiziali.	Riconfermato il principio generale: necessaria autentica da pubblico ufficiale per atti negoziali.
Esito dell'assenza dell'istante	Improcedibilità della domanda giudiziale con estinzione del monitorio per l'opposto.	Improcedibilità della domanda confermata con potenziamento delle sanzioni pecuniarie.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, artt. 5 e 8
— Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, condizione di procedibilità e comparizione personale.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
— Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Art. 83 c.p.c.
— Procura alle liti, limiti del ministero difensivo e del potere di autenticazione della sottoscrizione del mandante da parte del difensore.

Art. 1392 c.c.
— Forma della procura per il compimento di atti negoziali e transattivi di disposizione dei diritti.

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Civile, ordinanza 20 giugno 2026, n. 20992**
— Esito: accoglie il ricorso e dichiara improcedibile la domanda. Punto: [1] e [2] del ricorso (rappresentanza della parte in mediazione delegata, difetto di valida procura sostanziale al difensore e decadenza dell'opposto).

2. **Cassazione Civile, sentenza 5 luglio 2019, n. 18068**
— Esito: accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara improcedibile la domanda. Punto: [2] della motivazione (comparizione personale delle parti assistite dal difensore e divieto di autentica della procura sostanziale da parte del legale delegato).

3. **Cassazione Civile, ordinanza 2 luglio 2024, n. 18106**
— Esito: dichiara inammissibile il ricorso. Punto: [5.1] della motivazione (onere di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, inidoneità della sola procura alle liti e necessaria procura sostanziale speciale).

4. **Cassazione Civile, ordinanza 15 aprile 2026, n. 9608**
— Esito: rigetta il ricorso. Punto: [3] della motivazione (distinzione strutturale tra assenza dell'istante che preclude la procedibilità e assenza della parte chiamata che dà luogo alle sole sanzioni pecuniarie ex artt. 8 e 12-bis d.lgs. 28/2010).

GM

Giovanni Ercole Moscarini

AUTORE • METODO GIURIDICO

Avvocato del Foro di Roma

Esercita nel diritto civile e nel diritto amministrativo. Sulla rivista Metodo Giuridico analizza l'evoluzione normativa e gli orientamenti giurisprudenziali nelle due materie.